

RAIDHO SICAV

Società di investimento a capitale variabile.

L-8217 Mamer, 41 Op Bierg

RCS di Lussemburgo – Sezione B numero 146.514

Costituita secondo l'atto ricevuto dal Signor Paul BETTINGEN, notaio con sede a Niederaven, in data 9 giugno 2009, pubblicato nel Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numero 1188 del 18 giugno 2009.

Lo Statuto è stato modificato, l'ultima volta, a seguito dell'atto ricevuto dal Signor Henry HELLINCKX, notaio con sede a Lussemburgo, in data 29 Dicembre 2010.

STATUTO

Al 29 dicembre 2010

Art. 1. Nome e costituzione

Con il presente Statuto (di seguito lo “Statuto”), una “Società anonima” è stata costituita come “Società di Investimento a Capitale Variabile” (SICAV) in base alla Parte 1 della legge del 20 Dicembre 2002 come successivamente modificata, relativa agli organismi di investimento collettivo (di seguito la “Legge”) con il nome di: **“RAIDHO SICAV”** (di seguito la “Società”).

Art. 2. Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato. La Società potrà essere sciolta mediante delibera dell'assemblea generale degli azionisti, adottata nel modo richiesto per la modifica dello Statuto come definito nel successivo articolo 30.

Art. 3. Oggetto sociale

La Società ha come unico oggetto sociale quello di investire i fondi disponibili in valori mobiliari trasferibili di tutti i tipi e in altri attivi autorizzati dalla Legge, con l'obiettivo di ripartire i rischi di investimento e destinare agli Azionisti i risultati della gestione dei portafogli della Società.

In generale, la Società potrà adottare tutte le misure ed effettuare tutte le transazioni che ritiene utili ai fini del raggiungimento e per lo sviluppo degli obiettivi perseguiti nel senso più ampio previsto dalla Parte 1 della Legge.

Art. 4. Sede legale

La Società ha sede a Mamer, nel Gran Ducato del Lussemburgo. Filiali o altri uffici possono essere costituiti sia nel Gran Ducato del Lussemburgo, sia altrove, su semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

La sede legale può essere trasferita entro i confini del comune su semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che siano intervenuti o stiano per verificarsi eventi politici straordinari, suscettibili di pregiudicare le normali attività della Società presso la sua sede legale o di limitare le possibilità di comunicazione con la sede o tra la sede e gli uffici all'estero, la sede legale potrà essere trasferita temporaneamente altrove fino alla completa cessazione di tali circostanze eccezionali. Questa misura temporanea non avrà effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sua sede legale, rimarrà una Società lussemburghese.

Art. 5. Capitale sociale, comparti, classi di azioni

I conti consolidati della Società, inclusi tutti i comparti, saranno denominati nella divisa di riferimento del capitale azionario della Società, ossia l'euro.

In ogni momento, il capitale azionario della Società corrisponderà al totale del valore del patrimonio netto dei diversi comparti della Società. Il capitale azionario minimo della Società sarà, come sancito dalla legge, l'equivalente di EUR 1,250,000 (unmilione duecentocinquanta mila euro). Il capitale iniziale viene fissato a EUR 31.000 (trentuno mila euro), suddiviso in trecentodieci (310) azioni senza valore nominale.

Questo ammontare minimo dovrà essere raggiunto entro sei mesi dalla registrazione della Società sul listino ufficiale degli Organismi di Investimento Collettivo. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà un portafoglio di attivi che costituiscono un comparto ai sensi dell'Art. 133

della Legge, corrispondente ad una o più classi di azioni come descritto nell'Art. 6 seguente.

I proventi di emissione delle azioni di una specifica classe saranno investiti nel comparto corrispondente a tale classe di azioni, in vari valori mobiliari trasferibili, strumenti di money market e altri attivi autorizzati dalla Legge e conformemente alla politica di investimento come determinato dal Consiglio di Amministrazione per un dato comparto, prendendo in considerazione le restrizioni di investimento previste dalla Legge e dai regolamenti.

Art. 6. Tipologia di azioni

Il Consiglio di Amministrazione deciderà per ogni comparto se emettere azioni nominative e/o al portatore, in forma dematerializzata o meno.

I certificati di azioni al portatore e le azioni nominative saranno firmati da due Consiglieri. Tali firme potranno essere sia manuali, sia stampate o in facsimile. Le firme rimarranno valide anche se i firmatari perdessero il potere di firma dopo la stampa delle azioni. Tuttavia una di queste firme potrà essere apposta da una persona debitamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, nel qual caso la firma sarà apposta manualmente.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere emesse frazioni di azioni nominative o al portatore, le quali dovranno essere iscritte al conto titoli degli azionisti presso la banca depositaria o presso le banche corrispondenti che prestano servizi finanziari in relazione alle azioni della Società. Per ogni comparto il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di ridurre il numero di decimali che devono essere menzionati nel prospetto informativo. Parti di azioni potranno essere emesse senza diritti di voto ma daranno diritto al patrimonio netto del comparto corrispondente per la quota rappresentata da queste frazioni.

Le azioni al portatore potranno essere emesse in forma di certificati al portatore per una o più azioni. È possibile che l'azionista che ha richiesto l'emissione materiale dei certificati azionari debba assumere a suo carico i costi di spedizione e di consegna delle azioni al portatore. Il prezzo da applicare per tale spedizione/consegna di azioni sarà indicato nel prospetto informativo.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione, i certificati al portatore potranno includere una serie di voucher.

I certificati al portatore possono essere sempre scambiati contro altri certificati al portatore comportanti un numero diverso di azioni in cambio del pagamento da parte del portatore del costo aggiuntivo determinato da tale scambio.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società devono essere registrate nel Registro degli Azionisti che sarà tenuto dalla Società o da uno o più soggetti designati dalla Società. Il Registro deve indicare il nome di ogni azionista, la sua residenza o il domicilio eletto e il numero di azioni nominative di cui è titolare. Ogni trasferimento di azioni nominative tra persone viventi o in caso morte sarà registrato nel Registro degli Azionisti. Le registrazioni nel Registro degli Azionisti possono essere certificate tramite emissione di certificati di azioni nominative.

Ogni Azionista che intenda ricevere azioni nominative, deve fornire alla Società un indirizzo a cui potranno essere inviati tutti gli avvisi e le notifiche. Questo indirizzo sarà registrato nel Registro degli Azionisti come domicilio eletto. Qualora l'azionista non fornisca alcun indirizzo, ciò sarà menzionato nel Registro degli Azionisti e si riterrà che l'Azionista abbia eletto domicilio presso la sede legale della Società fino a che non comunichi un altro indirizzo alla Società. Un Azionista può cambiare, in qualsiasi momento, l'indirizzo iscritto nel Registro mediante una notifica scritta spedita alla sede legale della Società o ad un altro indirizzo eventualmente indicato dalla Società.

Le Azioni al portatore potranno, su richiesta del titolare, essere convertite in azioni nominative e viceversa, entro i limiti e alle condizioni previste dal Consiglio di Amministrazione.

Tale conversione potrà comportare il pagamento da parte dell'azionista dei relativi costi.

La conversione di azioni nominative in azioni al portatore sarà eseguita cancellando i certificati delle azioni nominative, se emessi, e mediante l'emissione di uno o più certificati al portatore sostitutivi. Nel Registro degli azionisti si farà menzione di tale cancellazione. La conversione di azioni al portatore in azioni nominative sarà eseguita tramite la cancellazione dei certificati al portatore e l'eventuale emissione di

certificati azionari nominativi sostitutivi. Questa emissione verrà registrata nel Registro degli azionisti.

Prima di procedere all'emissione di azioni in forma di azioni al portatore e prima di procedere alla conversione di azioni nominative in azioni al portatore, la Società potrà richiedere, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, la prova che tali azioni emesse o convertite non siano detenute da un “soggetto statunitense” (*U.S. person*).

In riferimento alla vendita della classe di azioni della Società riservata agli investitori istituzionali, la Società rifiuterà di emettere azioni di tale classe a persone o società che non possono essere qualificate come investitori istituzionali ai sensi della legge lussemburghese. Inoltre, la Società rifiuterà di effettuare qualsiasi trasferimento di azioni nella misura in cui questo trasferimento abbia come effetto la titolarità giuridica o economica di tali azioni da parte di un investitore non istituzionale.

Ogni comparto potrà comportare l'emissione di varie classi di azioni su decisione del Consiglio di Amministrazione motivata da: i) una politica di distribuzione specifica, tale da conferire il diritto alla distribuzione di dividendi (“azioni di distribuzione”) o senza alcun diritto alla distribuzione di dividendi (“azioni di capitalizzazione”), e/o ii) l'applicazione di specifiche commissioni di emissione o riscatto di azioni e/o iii) l'applicazione di specifiche commissioni di gestione o di consulenza per gli investimenti e/o iv) l'applicazione di specifiche commissioni a favore dei distributori o della SICAV e/o v) ogni altra caratteristica specifica inerente ad una data classe di azioni.

Ogni azione deve essere totalmente liberata.

La Società riconosce solo un singolo titolare per azione. Se una o più azioni sono congiuntamente detenute, frazionate, o rivendicate, tutte le persone che reclamano un diritto su tali azioni dovranno nominare un procuratore legale che li rappresenti nei confronti della Società.

La Società avrà il diritto di sospendere l'esercizio di ogni e qualsivoglia diritto legato a tali azioni fino a quando tale procuratore legale non sarà stato designato.

Nel caso di un conto cointestato, qualunque notifica e altra comunicazione agli azionisti saranno spedite al primo titolare iscritto nel Registro.

Art. 7. Emissione di azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere, senza limiti e in qualsiasi momento, nuove azioni completamente liberate senza necessità di riservare agli azionisti esistenti alcun diritto di prelazione relativamente alla sottoscrizione delle nuove azioni emesse.

Il Consiglio di Amministrazione può ridurre la frequenza con cui vengono emesse le azioni di un dato comparto. Il Consiglio di Amministrazione può decidere in particolare che le azioni di un comparto vengano emesse in uno o più periodi determinati o con la frequenza prevista dalla documentazione di commercializzazione delle azioni, a condizione che tale frequenza sia almeno quindicinale.

Nel caso in cui la Società offra azioni in sottoscrizione, il prezzo di sottoscrizione per azione sarà pari al valore netto di inventario per azione della relativa classe calcolato come determinato dall'Articolo 13, nel Giorno di Valutazione (vale a dire il giorno in cui è calcolato il valore netto di inventario) conformemente a quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Tale prezzo potrà essere incrementato in base a una percentuale stimata rappresentante i costi e le spese sostenuti dalla Società per l'investimento dei proventi dell'emissione azionaria, conformemente con le commissioni di sottoscrizione applicabili indicate nel prospetto informativo e approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di sottoscrizione così determinato sarà pagabile entro 5 Giorni Lavorativi Bancari nel rispetto delle clausole stipulate nella documentazione di commercializzazione delle azioni.

Le richieste di sottoscrizione possono essere sospese in base alle disposizioni dell'articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi consigliere, manager o ad un agente debitamente autorizzato il potere di accettare le sottoscrizioni, ricevere il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni emesse e consegnare le medesime.

Nel caso in cui il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettere non venga corrisposto, la Società potrà cancellare la loro emissione riservandosi il diritto di reclamare le commissioni e le spese di emissione.

La Società potrà accettare di emettere azioni con pagamento in natura conferendo valori mobiliari ai sensi delle condizioni stabilite dalla

legge lussemburghese che prevede in particolare l'obbligo di predisporre una perizia di valutazione a cura del revisore contabile della Società e di conformità di tali valori mobiliari alla politica di investimento e agli obiettivi del relativo comparto, come definito nella documentazione di commercializzazione delle azioni della Società.

Art. 8. Riscatto di azioni

Ogni azionista può richiedere alla Società il riscatto di tutte o di una parte delle proprie azioni conformemente alle clausole indicate dal Consiglio di Amministrazione nella documentazione di commercializzazione delle azioni ed entro i limiti previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di riscatto per azione sarà pagabile entro 5 Giorni Lavorativi Bancari, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione di commercializzazione, conformemente alla politica fissata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, a condizione che i certificati azionari, ove esistenti, e i documenti richiesti siano pervenuti alla Società conformemente alle disposizioni seguenti.

Il prezzo di riscatto sarà pari al valore netto di inventario per azione della relativa classe, come determinato dalle disposizioni dell'Articolo 13, meno le spese e le commissioni percentuali previste dalla documentazione di commercializzazione delle azioni. Il prezzo di riscatto potrà essere arrotondato all'unità inferiore o superiore della divisa di riferimento, come determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Se per effetto di una richiesta di riscatto, il numero di azioni o il valore netto di inventario totale delle azioni di un azionista di una data classe di azioni dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà richiedere all'azionista di riscattare tutte le azioni in suo possesso appartenenti a tale classe di azioni.

La Società potrà accettare di consegnare valori mobiliari trasferibili e strumenti di money market a seguito di una domanda di riscatto in natura, a condizione che l'investitore accetti espressamente tale modalità di riscatto, che tutte le disposizioni delle leggi lussemburghesi siano rispettate, in particolare l'obbligo di predisporre una perizia di valutazione a cura del revisore contabile della Società. Il valore di tali valori mobiliari trasferibili e

strumenti di money market sarà determinato conformemente ai principi adottati per il calcolo del valore netto di inventario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre accertarsi che tale transazione non sia pregiudizievole per gli altri azionisti.

Il riscatto di azioni potrà essere anche effettuato conformemente a quanto previsto dal successivo Articolo 13.

Tutte le azioni riscattate saranno cancellate.

Le richieste di riscatto possono essere sospese in base alle disposizioni dell'Articolo 14.

Nel caso in cui il numero totale complessivo di richieste di riscatto/conversione relative ad un comparto in un dato Giorno di Valutazione fosse superiore al 10% del patrimonio netto di tale comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di posticipare l'esecuzione delle richieste di riscatto/conversione oppure di ridurre in modo proporzionale il numero di azioni rimborsate/convertite fino a concorrenza del 10% del patrimonio netto del comparto. Ogni richiesta di conversione/riscatto posticipata sarà eseguita prioritariamente rispetto alle richieste di riscatto/conversione ricevute il successivo Giorno di Valutazione, fatto salvo il limite summenzionato del 10% del patrimonio netto.

In circostanze normali il Consiglio di Amministrazione manterrà un adeguato livello di liquidità al fine di poter far fronte alle richieste di riscatto.

Art. 9. Conversione di azioni

Fatte salve le specifiche restrizioni determinate dal Consiglio di Amministrazione e menzionate nella documentazione di commercializzazione, l'azionista è autorizzato a richiedere la conversione di una parte o di tutte le proprie azioni di una classe in azioni della stessa o di un'altra classe appartenenti al medesimo comparto o ad un diverso comparto.

Il prezzo di conversione delle azioni sarà calcolato in base al valore netto di inventario con riferimento alle due classi di azioni interessate, nello stesso Giorno di Valutazione e tenendo conto delle spese complessive applicabili alle relative classi di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le restrizioni da applicarsi relative alla frequenza, ai termini e alle condizioni di conversione e determinerà il pagamento delle relative spese e commissioni.

Nel caso in cui, per effetto di una conversione di azioni, il numero o il valore netto di inventario totale delle azioni detenute da un azionista in una data classe di azioni scendesse sotto il minimo previsto dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà richiedere all'azionista di convertire tutte le azioni in suo possesso appartenenti a tale classe di azioni. Le azioni convertite saranno cancellate.

Le richieste di conversione possono essere sospese in base alle disposizioni dell'Articolo 14.

Art. 10. Certificati azionari persi o smarriti

Qualora un azionista sia in grado di dimostrare alla Società la perdita o lo smarrimento del suo certificato azionario, la Società potrà emettere un duplicato su richiesta dell'azionista e in base alle condizioni e alle garanzie stabilite dalla Società medesima (comprese, a titolo esemplificativo, le procedure preliminari di protezione o la copertura assicurativa, fatto salvo ogni altro tipo di garanzia eventualmente richiesta dalla Società). Al momento dell'emissione del nuovo certificato, che dovrà riportare la menzione “duplicato”, il certificato originale sarà considerato nullo e senza valore.

Se rispediti alla Società, su richiesta della medesima, i certificati azionari smarriti potranno essere scambiati con nuovi certificati. I certificati azionari smarriti saranno immediatamente cancellati.

La Società potrà addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato azionario e ogni altra spesa sostenuta dalla Società relativamente all'emissione, alla registrazione o alla distruzione del vecchio certificato.

Art. 11. Restrizioni alla proprietà di azioni della Società

La Società potrà limitare o vietare la detenzione di azioni della Società a qualsiasi persona fisica o giuridica se tale proprietà costituisce una violazione della legge o è in qualsiasi modo pregiudizievole per la Società.

In particolare, la Società avrà il potere di impedire la detenzione delle azioni a “soggetti statunitensi” come sotto specificato e a questo scopo la Società potrà:

A) rifiutarsi di emettere azioni e registrare il trasferimento di azioni qualora risulti o si configuri la possibilità che tale operazione conferisca un diritto di titolarità economica ad un soggetto statunitense

B) richiedere a qualsiasi persona iscritta nel Registro degli Azionisti, o a qualsiasi altra persona che intende registrare il trasferimento di azioni, di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie e i certificati ritenuti appropriati accompagnati da una dichiarazione resa sotto giuramento atta a determinare se queste azioni sono o saranno detenute da soggetti statunitensi

C) procedere al riscatto coatto di tutte o di una parte di tali azioni qualora risulti che la proprietà delle medesime sia riconducibile ad un soggetto statunitense, singolarmente o assieme ad altri soggetti, ovvero qualora siano stati prodotti certificati e/o garanzie falsificati ovvero si sia ommesso di fornire tali certificati e garanzie, come previsto dal Consiglio di Amministrazione. In tale caso, verrà applicata la procedura seguente:

1 La Società invierà un avviso ("l'avviso di riscatto") all'azionista iscritto nel registro come titolare delle azioni; l'avviso di riscatto dovrà specificare le azioni da riscattare, il prezzo di riscatto da corrispondere e il luogo di pagamento del prezzo di riscatto. L'avviso di riscatto sarà inviato tramite lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto dell'azionista o all'indirizzo annotato nel registro degli azionisti. Il suddetto azionista sarà obbligato a rimettere immediatamente il(i) certificato(i) azionario(i) relativo alle azioni da riscattare (qualora tale(i) certificato(i) azionario(i) sia(no) stato(i) emesso(i)) come specificato nell'avviso di riscatto. A decorrere dalla chiusura dei mercati nel giorno indicato nell'avviso di riscatto, l'azionista non sarà più il titolare delle azioni menzionate in tale avviso e il suo nome non comparirà più nel registro degli azionisti. Inoltre le suddette azioni saranno cancellate.

2 Il prezzo di riscatto delle azioni menzionate nell'avviso di riscatto sarà pari al valore netto di inventario delle azioni della Società, ai sensi dell'Articolo 13.

3 Il pagamento delle azioni al titolare delle medesime verrà effettuato nella divisa di denominazione del relativo comparto, tranne se vigono restrizioni di carattere valutario, e il prezzo sarà depositato in una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di riscatto). La banca incaricata provvederà a trasferire la somma dovuta al suddetto

azionista in cambio della restituzione del(i) certificato(i) azionario(i) come indicato nell'avviso di riscatto.

L'applicazione della procedura di riscatto conformemente alla suddette condizioni, esclude la possibilità per qualsiasi persona di reclamare o esercitare un qualsiasi futuro diritto sulle azioni specificate nell'avviso di riscatto o sulla Società o sul patrimonio della medesima, fatto salvo il diritto dell'azionista titolare delle suddette azioni di ricevere il prezzo pagato (senza interessi) dalla banca incaricata a fronte della restituzione dei certificati azionari.

4 L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo sarà insindacabile e non potrà essere invalidato in alcun caso sostenendo l'assenza di prove sufficienti che attestino la titolarità delle azioni o la titolarità di una persona diversa da quella che risulta alla Società al momento dell'invio dell'avviso di riscatto, a condizione che la Società abbia esercitato i propri poteri in buona fede; e

D) rifiutarsi di accettare il voto di qualsiasi soggetto statunitense in qualsivoglia assemblea degli azionisti della Società:

Nel presente Statuto, il termine "soggetto statunitense" si riferisce ad una persona con nazionalità statunitense, ad un residente degli Stati Uniti d'America, ad una società di persone organizzata o esistente ai sensi delle leggi di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli USA o ad una società di capitali organizzata secondo le leggi statunitensi o di qualunque altro stato, territorio o possedimento degli USA o a qualsiasi trust tranne quelli i cui redditi provengono da fonti esterne agli Stati Uniti e che non pagano le imposte sui redditi negli Stati Uniti.

Art. 12. Chiusura e fusione di comparti o classi di azioni

A) Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, il valore del patrimonio netto di un comparto risulti inferiore all'importo considerato dal Consiglio di Amministrazione come il livello minimo al di sotto del quale il comparto non possa operare in modo efficiente dal punto di vista economico, o nel caso in cui un cambiamento significativo nella situazione economica o politica abbia gravi conseguenze sugli investimenti del comparto o ai fini della razionalizzazione della gamma di prodotti offerti, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un'operazione di riscatto coatto di tutte le azioni di un comparto o di una classe di azioni, eseguita al valore netto di

inventario per azione applicabile nel Giorno di Valutazione, data in cui diventerà effettiva la suddetta decisione (inclusi i costi e le spese effettivi sostenuti per la realizzazione degli investimenti). La Società invierà un avviso agli azionisti del comparto o della classe di azioni in questione prima della data effettiva di riscatto. Tale avviso indicherà le ragioni di tale riscatto così come le procedure da seguire: i titolari di azioni nominative saranno informati per iscritto, mentre i titolari di azioni al portatore saranno informati mediante pubblicazione di idonei avvisi nei quotidiani come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tranne ove diversamente previsto dal Consiglio di Amministrazione, gli azionisti di ciascun comparto o classe di azioni non potranno richiedere il riscatto o la conversione delle proprie azioni durante il periodo di attesa dell'applicazione della procedura di liquidazione. Se il Consiglio di Amministrazione autorizza il riscatto o la conversione di azioni, tali operazioni saranno eseguite conformemente alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione riportate nella documentazione di commercializzazione delle azioni, senza addebito di commissioni (ma includendo i costi e le spese effettivi sostenuti per la realizzazione degli investimenti, le spese di chiusura e le spese di costituzione da saldare) fino alla data effettiva del riscatto coatto.

Gli attivi non distribuiti ai rispettivi proprietari al momento del riscatto saranno depositati presso la "Caisse des Consignations" per conto dei rispettivi aventi diritto.

Tutte le azioni riscattate saranno cancellate.

B) In circostanze simili a quelle descritte nel primo paragrafo del presente Articolo, il Consiglio di Amministrazione, nell'interesse degli azionisti, avrà facoltà di trasferire gli attivi di un comparto o di una classe di azioni in un altro comparto o classe di azioni della Società. La pubblicazione di tale decisione avverrà in condizioni analoghe a quelle descritte nel primo paragrafo del presente Articolo (tale pubblicazione menzionerà anche le caratteristiche del nuovo comparto o classe di azioni). Ogni azionista dei comparti o delle classi di azioni in questione avrà il diritto di richiedere il riscatto o la conversione delle azioni in suo possesso, senza addebito di commissioni, nel mese precedente la data effettiva della fusione. Alla fine del suddetto periodo di un mese, la decisione vincolerà

tutti gli azionisti che non si sono avvalsi della facoltà di richiedere il riscatto gratuito.

In circostanze analoghe a quelle sopradescritte, la cessione delle attività e passività di un comparto o classe di azioni di un altro Organismo d'investimento collettivo (OIC) lussemburghese costituito ai sensi della Parte I della Legge a un comparto o classe di azioni della Società può essere deliberata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. La relativa delibera deve essere proposta, adottata e pubblicata conformemente a quanto previsto nel presente Articolo. La cessione dovrà essere oggetto di una preventiva valutazione di stima da parte di un revisore contabile, analoga a quella prevista dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (in seguito la "Legge del 1915").

In circostanze analoghe a quelle descritte nel paragrafo A) del presente Articolo, la cessione di attività e passività di un comparto o classe di azioni a un altro OIC costituito ai sensi della Parte I della Legge, o a un comparto o una classe di azioni di tale OIC, potrà essere deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Generale degli azionisti del comparto o della classe in questione e adottata con le stesse modalità richieste per la modifica del presente Statuto, descritte nel successivo articolo 30. Tale decisione sarà pubblicata come precedentemente indicato menzionando anche le caratteristiche dell'OIC incorporante. Tale pubblicazione dovrà intervenire un mese prima della data in cui la cessione diventerà effettiva, in modo da permettere agli azionisti di richiedere il riscatto delle azioni senza addebito di commissioni. La cessione dovrà essere oggetto di una preventiva valutazione di stima da parte del revisore contabile della Società, analoga a quella prevista dalla legge lussemburghese riguardante la fusione di Società commerciali.

In caso di cessione a un fondo di investimento collettivo, l'operazione sarà vincolante solo per gli azionisti del comparto o della classe interessati che hanno formalmente approvato il trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre, nelle stesse circostanze di cui al precedente paragrafo, deliberare la cessione di un comparto o classe di azioni a un altro OIC estero ovvero a un comparto o classe di azioni del medesimo. Tale operazione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli azionisti del comparto/classe di azioni interessati

oppure, dovrà essere assoggettata alla condizione secondo cui la cessione all'OIC estero riguardi solo gli attivi degli azionisti che l'abbiano approvata.

Nell'interesse degli azionisti di un dato comparto o se intervengono eventi di carattere economico o politico che lo giustifichino, il Consiglio di Amministrazione può decidere di riorganizzare il comparto suddividendolo in due o più nuovi comparti. Tale decisione sarà pubblicata secondo le modalità sopradescritte.

C) Se nell'ambito di un determinato comparto, sono state emesse diverse classi di azioni come descritto nel precedente Articolo 5, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di convertire le azioni di una classe in azioni di un'altra classe qualora le caratteristiche applicabili alle azioni di una data classe non siano più valide per tale classe. Tale conversione sarà effettuata senza addebito di commissioni agli azionisti, in base ai valori netti applicabili. Ogni azionista del comparto in questione avrà la possibilità di richiedere il riscatto delle proprie azioni senza addebito di commissioni nel mese precedente la data effettiva di conversione.

Art. 13. Valore netto di inventario

Il valore netto di inventario delle azioni di ogni comparto o classe di azioni della Società, nonché i prezzi di emissione e di riscatto, saranno determinati dalla Società secondo una periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma come minimo due volte al mese. Il valore netto di inventario sarà calcolato nella divisa di riferimento del comparto in questione o in un'altra divisa determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il valore netto di inventario sarà calcolato dividendo il patrimonio netto del comparto per il numero di azioni emesse dal comparto tenendo conto, se necessario, della ripartizione del patrimonio netto del comparto tra le varie classi di azioni (come descritto nell'Articolo 6 dello Statuto).

Il giorno di determinazione del valore netto di inventario è indicato nel presente Statuto come "Giorno di Valutazione" e sarà necessariamente un Giorno Lavorativo Bancario.

Il valore degli attivi di ogni comparto della Società sarà calcolato nel modo seguente:

1) Le disponibilità liquide o i conti correnti, gli effetti, i titoli pagabili a vista e i crediti, le spese da riaddebitare, i dividendi e gli interessi maturati ma non ancora incassati saranno valutati al loro valore nominale,

tranne se di dubbio incasso. In tal caso, il loro valore sarà determinato deducendo una certa somma per riflettere il vero valore di questi attivi.

2) I valori mobiliari trasferibili e gli strumenti di money market quotati in una Borsa Valori ufficiale o trattati su un mercato regolamentato che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico (un Mercato Regolamentato) ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, saranno valutati in base all'ultimo prezzo noto e se tali valori mobiliari trasferibili sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo prezzo noto del mercato principale di quotazione di tali titoli. Se l'ultimo prezzo noto non è rappresentativo, il valore sarà determinato in base a prezzi di vendita ragionevolmente presumibili, calcolati prudentialmente e in buona fede.

3) Nel caso in cui i titoli e/o gli strumenti di money market non siano quotati o trattati su una borsa valori o su un mercato regolamentato che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, o se il prezzo determinato in base al precedente paragrafo 2, non è rappresentativo del vero valore di mercato, il valore di detti attivi sarà valutato in base al loro prezzo di vendita presumibile, stimato prudentemente e in buona fede.

4) Il valore di liquidazione di futures, contratti forward e contratti a premio non trattati su borse o altri Mercati Regolamentati corrisponderà al loro valore di liquidazione netto, calcolato seguendo le politiche stabilite in buona fede dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri equi e ragionevoli applicati coerentemente ad ogni tipologia di contratti. Il valore di liquidazione di futures, contratti forward e contratti a premio trattati su borse o su altri Mercati Regolamentati sarà basato sugli ultimi prezzi di regolamento disponibili di questi contratti sulle borse e sui Mercati Regolamentati in cui la Società tratta abitualmente tali futures, contratti forward o a premio; resta inteso che, qualora un future, un contratto forward o contratto a premio non possa essere liquidato nel Giorno di Valutazione del patrimonio netto, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto dovrà essere il valore considerato equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione.

5) Gli strumenti di money market non quotati o trattati in una borsa valori o su un altro Mercato Regolamentato e con una scadenza residua inferiore a 12 mesi e superiore a 90 giorni sono valutati al loro valore

nominale, aumentato dagli interessi maturati. Gli strumenti di money market con scadenza residua pari o inferiore a 90 giorni verranno valutati con il metodo di ammortamento del costo che si avvicina al valore di mercato.

6) Le quote di OICVM e/o di altri OIC saranno valutate in base all'ultimo valore netto di inventario disponibile ovvero, nel caso in cui tale prezzo non rappresenti correttamente il valore di mercato di tali attivi, al valore considerato equo dal Consiglio di Amministrazione. Le quote o le azioni di OIC chiusi saranno valutate all'ultimo valore di mercato disponibile.

7) Gli swap di tassi di interesse saranno valutati al loro valore di mercato stabilito con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile.

8) Tutti gli altri titoli e gli altri attivi saranno valutati al valore di mercato determinato in buona fede conformemente alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella divisa di riferimento di un comparto sarà convertito nella divisa di riferimento di tale comparto in base agli ultimi tassi quotati dalle maggiori banche. Se tali quotazioni non sono disponibili, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede in base alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua totale discrezione, potrà permettere altri metodi di valutazione da utilizzare qualora ritenga che tale valutazione rifletta meglio il vero valore degli attivi della Società.

9) Ogni altra attività sarà valutata in base al presumibile valore di realizzo, stimato prudenzialmente e in buona fede.

Le passività di ogni comparto della Società saranno valutate nel modo seguente:

La Società costituirà appropriati accantonamenti a fronte delle spese da sostenere e le passività saranno prese in considerazione con criteri obiettivi e prudenziali. La Società si assumerà tutte le spese operative; in particolare la Società dovrà pagare i compensi al(i) consulente(i) per gli investimenti e/o al(i) gestore(i), ai distributori, alla Banca Depositaria, inclusi gli eventuali compensi alle banche corrispondenti e le commissioni dell'agente amministrativo, dell'agente per i trasferimenti, dell'agente del Registro, dell'agente pagatore o dell'agente domiciliatario, le spese e

commissioni del revisore contabile, i compensi dei consiglieri e il rimborso delle ragionevoli spese sostenute dai medesimi nell'esercizio della loro funzione, le spese di pubblicazione e di quotazione, di notifica e relative ad altri avvisi e più in generale ogni spesa connessa alle informazioni agli azionisti e in particolare, i costi di stampa e distribuzione del prospetto informativo, dei rendiconti periodici e degli altri documenti, le altre spese amministrative e/o di marketing della Società sostenute in ogni paese in cui la Società è stata autorizzata ad operare dalle competenti autorità di controllo del paese, le spese di costituzione, inclusa la stampa di certificati e le spese relative alla creazione e chiusura di comparti della Società, alla quotazione in borsa e alle autorizzazioni richieste alle competenti autorità, le commissioni d'intermediazione e le commissioni sostenute per la compravendita dei titoli in portafoglio, tutte le imposte e le spese eventualmente dovute sui redditi, la tassa di registrazione del capitale ("taxe d'abonnement"), nonché i diritti di licenza dovuti alle autorità di controllo, le spese relative alla distribuzione dei dividendi, le commissioni di consulenza e qualsivoglia altra spesa straordinaria, in particolare quelle relative a perizie o azioni legali intraprese a tutela degli interessi degli azionisti, le commissioni annuali per la quotazione in borsa, le spese d'iscrizione ad enti professionali e altre organizzazioni presenti sul mercato finanziario lussemburghese cui la Società potrà decidere di aderire.

Inoltre, ogni altro costo ragionevole e spesa riaddebitata, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese telefoniche, di telex, per l'invio di telegrammi, le spese postali sostenute dalla Banca Depositaria per la compravendita dei titoli in portafoglio saranno a carico della Società.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà per ogni comparto un portafoglio distinto di attivi. Per quanto riguarda i rapporti tra gli azionisti e nei confronti di terzi, questo portafoglio di attivi sarà assegnato solo alle azioni emesse del comparto in questione, prendendo in considerazione, se necessario, la ripartizione di tali attivi tra le differenti classi di azioni dei comparti come previsto nel presente Articolo.

Ai fini della costituzione di portafogli separati di attivi attribuiti ad un comparto o a due o più classi di azioni, si applicheranno le seguenti regole:

a) Se uno specifico comparto comprende una o più classi di azioni, gli attivi attribuiti a queste classi saranno investiti conformemente alla politica di investimento specifica del comparto. Ogni comparto potrà comportare l'emissione di varie classi di azioni su decisione del Consiglio di Amministrazione motivata da: i) una politica di distribuzione specifica, tale da conferire il diritto alla distribuzione di dividendi ("azioni di distribuzione") o senza conferire alcun diritto alla distribuzione di dividendi ("azioni di capitalizzazione"), e/o ii) l'applicazione di specifiche commissioni di emissione o riscatto di azioni e/o iii) l'applicazione di specifiche commissioni di gestione o di consulenza per gli investimenti e/o iv) l'applicazione di specifiche commissioni a favore dei distributori;

b) I proventi da incassare a fronte dell'emissione di azioni di una data classe di azioni saranno attribuiti nei libri contabili della Società al comparto di cui fa parte la suddetta classe di azioni, a condizione che, qualora siano state emesse più classi di azioni in relazione a tale comparto, la somma corrispondente aumenterà la proporzione del patrimonio netto di questo comparto attribuibile alla classe di azioni da emettere;

c) Le attività, le passività, i redditi e le spese relativi ad un dato comparto saranno attribuiti alla(e) classe(i) di azioni del relativo comparto;

d) Per quanto riguarda gli attivi derivati da un altro attivo, tale attivo sarà attribuito nei libri contabili della Società allo stesso comparto dell'attivo da cui è derivato e ad ogni sua rivalutazione o svalutazione sarà parimenti attribuita al suddetto comparto ;

e) Le passività sostenute dalla Società in relazione agli attivi di un dato comparto o a qualsivoglia azione intrapresa in relazione a un attivo di un particolare comparto, saranno attribuite al suddetto comparto;

f) Nel caso in cui un'attività o passività della Società non possa essere attribuita ad un dato comparto, la stessa sarà ripartita tra tutti i comparti proporzionalmente ai valori netti di inventario delle classi di azioni o, secondo altre modalità stabilite in buona fede dal Consiglio di Amministrazione;

g) Al momento delle distribuzioni di dividendi agli azionisti di qualunque classe di azioni, il valore netto di inventario di tale categoria o classe di azioni sarà ridotto in misura pari alla somma distribuita.

Tutti i criteri di valutazione e di calcolo saranno interpretati e applicati conformemente ai principi contabili generalmente accettati.

Tranne nei casi accertati di malafede, grave negligenza o errore manifesto, ogni decisione relativa alla determinazione del valore netto di inventario dei comparti, adottata dal Consiglio di Amministrazione o da qualsivoglia banca, società o altro soggetto a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione, sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli azionisti presenti, passati e futuri.

Se il Consiglio di Amministrazione ritiene che il valore netto di inventario calcolato in un dato Giorno di Valutazione non sia rappresentativo del vero valore delle azioni della Società o che, successivamente al calcolo del valore netto di inventario, si siano verificate fluttuazioni significative delle quotazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di aggiornare il valore netto di inventario nello stesso giorno. In tali circostanze, tutte le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione ricevute per quel giorno saranno trattate in base al valore netto di inventario aggiornato con cura e in buona fede.

Art. 14. Sospensione del calcolo del valore netto di inventario per azione, dell'emissione, conversione e riscatto delle azioni

Fatte salve le cause legali delle sospensioni, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà sospendere in ogni momento il calcolo del valore netto di inventario per azione di uno o più comparti e l'emissione, il riscatto e la conversione di azioni nei casi seguenti:

(a) Durante i periodi di chiusura straordinaria di una borsa valori in cui è quotata una parte significativa degli attivi di uno o più comparti della Società o durante i periodi nei quali le contrattazioni sono sospese o limitate;

(b) Durante i periodi di chiusura straordinaria del mercato di una divisa di riferimento di una parte significativa degli attivi di uno o più comparti della Società, o durante i periodi nei quali le contrattazioni sono sospese o limitate;

(c) Quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati nella determinazione del valore degli attivi di uno o più comparti della Società sono sospesi o interrotti o quando, per una qualsiasi altra ragione, il valore

di un investimento della Società non possa essere determinato in modo accurato e rapido come richiesto;

(d) Durante i periodi in cui le restrizioni sui trasferimenti di valute o liquidità impediscano il completamento delle transazioni della Società o qualora le operazioni di compravendita per conto della Società non possano essere realizzate a tassi normali di cambio;

(e) Durante i periodi in cui fattori relativi, a titolo esemplificativo, alla situazione politica, economica, militare, monetaria e fiscale, al di fuori del controllo o della responsabilità e della possibilità di agire della Società impediscano la disposizione degli attivi di uno o più comparti o la determinazione del valore netto di inventario di uno o più comparti della Società in modo normale e ragionevole;

(f) Successivamente alla decisione di liquidare o sciogliere la Società o uno o più comparti della Società.

In caso di sospensione delle operazioni di calcolo, la Società informerà immediatamente in modo appropriato gli azionisti che hanno richiesto la sottoscrizione, il riscatto o la conversione delle azioni del(i) comparto(i) interessato(i).

Ogni sospensione del calcolo del valore netto di inventario delle azioni di uno o più comparti sarà pubblicata, se del caso, in modo appropriato e in particolare sui quotidiani che ne riportano abitualmente la quotazione.

Durante il periodo di sospensione, gli azionisti potranno annullare eventuali richieste di sottoscrizione, riscatto o conversione depositate. In mancanza di tale annullamento, le azioni saranno emesse, riscattate o convertite in base al primo calcolo del valore netto di inventario eseguito al termine del suddetto periodo di sospensione.

Tranne nei casi accertati di malafede, grave negligenza o errore manifesto, ogni decisione riguardante il calcolo del valore netto di inventario adottata dal Consiglio di Amministrazione o da ogni soggetto a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione sarà definitiva e vincolante per la Società e per i suoi azionisti.

In circostanze eccezionali potenzialmente contrarie agli interessi degli azionisti (ad esempio in caso di un numero elevato di richieste di riscatto, sottoscrizione o conversione, forte volatilità di uno o più mercati in

cui il(i) comparto(i) o la(e) classe(i) di azioni è(sono) investito(a)/investiti(e)), il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di rinviare la determinazione del valore di tale(i) comparto(i) o classe(i) di azioni in attesa che cessino tali circostanze eccezionali e, se del caso, fino al completamento della vendita di un consistente numero di titoli per conto della Società.

In tali casi, le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione di azioni sospese simultaneamente saranno soddisfatte in base al primo valore netto di inventario successivamente calcolato.

Art. 15. Assemblea generale degli azionisti

L'assemblea degli azionisti della Società validamente costituita, rappresenterà tutti gli azionisti della Società e avrà pieni poteri per deliberare, eseguire o ratificare tutti gli atti in relazione alle operazioni della Società.

Se la Società ha un unico socio azionista, i poteri riservati all'assemblea generale degli azionisti saranno esercitati da quest'unico socio.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà a Mamer presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo nel Gran Ducato del Lussemburgo, come specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il secondo martedì del mese di febbraio alle ore 11:00 a.m. Qualora tale data cada in un giorno festivo o di chiusura delle banche in Lussemburgo, l'assemblea si svolgerà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. L'assemblea generale annuale potrà tenersi all'estero qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ciò si renda necessario a causa di circostanze eccezionali.

Le delibere riguardanti l'interesse generale degli azionisti della Società sono adottate nel corso delle assemblee di tutti gli azionisti, mentre quelle concernenti diritti specifici degli azionisti di un dato comparto o classe di azioni saranno adottate nel corso delle assemblee generali degli azionisti di tale comparto o classe di azioni.

Le altre assemblee generali degli azionisti si terranno alla data, nell'ora e nel luogo specificati negli avvisi di convocazione.

Salvo quanto diversamente disposto, per la regolare tenuta delle assemblee saranno necessari i quorum e i preavvisi di convocazione previsti per legge.

Per poter partecipare alle assemblee generali, ogni azionista dovrà depositare le proprie azioni al portatore 5 giorni utili prima della data di convocazione dell'assemblea, presso la sede legale della Società o nei luoghi menzionati negli avvisi.

Rispettando lo stesso termine precedentemente indicato, i titolari di azioni nominative dovranno informare per iscritto (tramite lettera o delega), il Consiglio di Amministrazione della propria intenzione di partecipare all'assemblea, indicando il numero di azioni votanti.

Ogni azione intera di ogni comparto e di ogni classe, indipendentemente dal suo valore, dà diritto ad un voto. Ogni azionista potrà intervenire ad ogni assemblea degli azionisti anche tramite un proprio delegato, purché questi sia munito di apposita delega conferita per iscritto o tramite cablogramma, telegramma, telex o fax ovvero mediante altro idoneo mezzo di trasmissione.

Gli azionisti che partecipano a un'assemblea tramite videoconferenza o altro mezzo di comunicazione che ne consenta l'identificazione saranno ritenuti presenti all'assemblea ai fini del computo dei quorum e dei voti. Il mezzo di comunicazione utilizzato deve consentire a tutti i partecipanti all'assemblea di sentire e farsi sentire dagli altri partecipanti in modo continuativo, rendendo in tal modo possibile l'effettiva partecipazione di tutti i presenti.

I comproprietari, gli usufruttuari e i nudi proprietari, i creditori e i debitori garantiti saranno rispettivamente rappresentati da una singola ed unica persona. Tranne se diversamente previsto per legge o dallo Statuto, le delibere adottate dalle assemblee degli azionisti saranno approvate con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi dagli azionisti. A scanso di equivoci, non rientrano nel computo dei voti validi le astensioni, i voti nulli e le schede in bianco.

L'assemblea generale degli azionisti sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione tramite un avviso che stabilisce il luogo, la data, il quorum richiesti nonché l'ordine del giorno, pubblicato conformemente alla legge.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, qualora l'assemblea venga convocata a seguito di una domanda scritta degli azionisti, come previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà inserire nell'ordine del giorno gli argomenti di cui gli azionisti richiedono l'esame da parte dell'assemblea.

Tuttavia, se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e dichiarano di essere a conoscenza dell'ordine del giorno, l'assemblea potrà tenersi in assenza di previa pubblicazione dell'avviso di convocazione.

L'assemblea degli azionisti tratterà solo gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

I verbali delle assemblee generali sono firmati dai membri della segreteria e dagli azionisti che lo richiedono. Le copie o gli estratti dei verbali da produrre in procedimenti giudiziari o destinati a qualsivoglia altro uso previsto dalla legge, dovranno essere firmate da :

- due consiglieri
- o da due persone autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16. Consiglieri

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre membri. I membri del Consiglio di Amministrazione non devono essere necessariamente azionisti della Società.

I consiglieri saranno eletti dall'assemblea generale degli azionisti, rimarranno in carica per sei anni e potranno essere rieletti.

Nel caso di nomina a consigliere di una persona giuridica, la stessa dovrà designare una persona fisica quale proprio rappresentante permanente, il quale eserciterà le funzioni di consigliere in nome e per conto della persona giuridica. Il rappresentante permanente può essere rimosso da tale carica solo se si provvederà alla contestuale nomina di un successore.

A tale riguardo, un soggetto terzo non ha il diritto di pretendere la giustificazione dei poteri conferiti; la sola qualifica di rappresentante o di delegato della persona giuridica sarà sufficiente.

I consiglieri uscenti non rieletti decadranno dalla carica al termine dell'assemblea generale che ha preceduto la loro sostituzione.

Ogni consigliere potrà essere rimosso con o senza motivo o essere sostituito in ogni momento mediante delibera dell'assemblea generale degli azionisti.

Ogni candidato alla funzione di Consigliere, il cui nome non è citato nell'ordine del giorno dell'assemblea generale degli azionisti sarà eletto con i 2/3 dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

I consiglieri candidati all'elezione i cui nomi sono citati nell'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale saranno eletti alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti.

Qualora si renda vacante una posizione di consigliere per decesso, revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione, o per qualsiasi altra causa, i consiglieri restanti nomineranno, con la maggioranza dei voti, un sostituto che occupi temporaneamente tale posizione vacante fino alla successiva assemblea che potrà ratificare la nomina.

Art. 17. Presidenza e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i propri membri un Presidente e potrà nominare anche uno o più vicepresidenti. Potrà inoltre nominare un segretario che non dovrà essere necessariamente un consigliere. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su richiesta del presidente o di due consiglieri, nel luogo, alla data e all'ora indicati nell'avviso di convocazione. In occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, ogni consigliere potrà farsi rappresentare da un altro consigliere mediante delega per iscritto comunicata tramite telegramma, telex o telefax o con altri idonei mezzi di comunicazione scritti. Ogni consigliere potrà rappresentare uno o più consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o, in sua vece, del più anziano vice-presidente o, in sua vece, dell'amministratore delegato o, in sua vece, del più anziano consigliere che partecipa alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno la metà dei consiglieri è presente o rappresentata. Le delibere vengono adottate con la maggioranza di voti dei consiglieri presenti o rappresentati. Nel caso in cui, ad una riunione del Consiglio di Amministrazione, il numero di voti favorevoli e il numero dei voti contrari a una decisione siano pari, il voto del presidente della riunione sarà decisivo.

Ogni consigliere potrà partecipare ad una riunione del Consiglio di Amministrazione tramite conference call o videoconferenza o altri mezzi di comunicazione simili che consentano a tutte le persone che partecipano alla

riunione di sentire e farsi sentire dagli altri partecipanti continuativamente, permettendo l'effettiva partecipazione di tutti i presenti alla riunione. La partecipazione a una riunione con questi mezzi di comunicazione è equivalente alla presenza fisica. Una riunione tenuta tramite i mezzi di comunicazione sopradescritti si ritiene svolta presso la sede legale della Società.

In deroga alle clausole sopra menzionate, una delibera del Consiglio di Amministrazione può essere adottata anche tramite una circolare. Tale delibera dovrà essere approvata da tutti i consiglieri le cui firme dovranno essere apposte o su un solo documento, o sulle diverse copie del medesimo. La delibera così approvata avrà la stessa validità ed efficacia di quelle assunte nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate e tenute ai sensi di legge.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente o dalla persona che ha presieduto la riunione. Le copie o gli estratti del verbale, da produrre nei procedimenti giudiziari o destinati a qualsiasi altro uso, dovranno essere firmati dal Presidente, dal segretario, da due consiglieri o da una persona autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per compiere tutti gli atti amministrativi e agire nell'esclusivo interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Politica di investimento

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio della ripartizione del rischio, ha il potere di determinare le politiche di investimento da applicare per ogni comparto e la condotta della gestione della Società, conformemente alle restrizioni di investimento previste dalla legge e dai regolamenti.

Per tutti i comparti, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di investire i fondi disponibili in ogni tipo di strumento finanziario o attivo, rispettando le restrizioni previste dalla Legge e dai regolamenti in vigore.

Le borse valori e i mercati regolamentati saranno quelli di ogni paese dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, del continente americano, dell'Australia o dell'Africa.

Nel rispetto delle suddette restrizioni, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di effettuare gli investimenti della Società nei seguenti tipi di titoli:

(1) valori mobiliari trasferibili e strumenti di money market ammessi alla quotazione o trattati su un Mercato Regolamentato in uno Stato Membro dell'Ue ai sensi della Direttiva 93/22/CEE;

(2) valori mobiliari trasferibili e strumenti di money market trattati su un altro mercato di uno Stato Membro dell'Ue che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico;

(3) valori mobiliari trasferibili e strumenti di money market ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato non membro dell'Ue o trattati su un altro mercato di uno Stato non membro dell'Ue che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico;

(4) valori mobiliari trasferibili e strumenti di money market recentemente emessi a condizione che :

- le condizioni di emissione prevedano l'impegno a richiedere l'ammissione al listino ufficiale di un Mercato Regolamentato, una borsa valori o di un altro mercato regolamentato come descritto ai precedenti punti (1) e (3);

- esista la garanzia che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione ;

(5) Quote di OICVM e/o altri OIC ai sensi del primo e secondo punto dell'Articolo 1(2) della Direttiva 85/611/CEE, situati in uno Stato Membro dell'Ue o in uno Stato non membro dell'Ue, a condizione che:

- I suddetti OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che ne prevedono l'assoggettamento a un tipo di controllo ritenuto dall'Autorità di Vigilanza (la "CSSF") equivalente a quello previsto dalla legge Comunitaria e a condizione che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;

- Il livello di protezione per i detentori di quote di questi OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di un OICVM e in particolare che le regole riguardanti la segregazione degli attivi, il prestito di titoli, le

vendite allo scoperto di valori mobiliari trasferibili e di strumenti di money market siano equivalenti al requisito previsto dalla Direttiva 85/611/CEE ;

- Questi OIC abbiano l'obbligo di pubblicare la relazione semestrale e il bilancio annuale per consentire una valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico della Società nel periodo di rendicontazione;

- Gli OICVM e gli altri OIC in cui può investire la Società debbano rispettare il limite massimo del 10% del patrimonio globalmente investito in quote di altri OICVM e OIC, specificatamente previsto nei rispettivi documenti costitutivi;

(6) Conformemente al principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del patrimonio netto di ogni comparto potrà essere investito in valori mobiliari trasferibili emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Ue, da sue emanazioni locali, da altri Stati Membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") o da un ente sovranazionale cui aderiscono uno o più Stati Membri dell'Ue, a condizione, tuttavia che, qualora intenda avvalersi di tale opportunità, la Società, per conto del comparto costituito in relazione alla classe o alle classi di azioni interessate, detenga titoli provenienti da almeno sei emissioni diverse e che i titoli provenienti da una qualsiasi emissione non rappresentino una quota superiore al 30% del patrimonio netto attribuibile a tale comparto;

(7) Depositi detenuti presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o a vista, con scadenza pari o inferiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato Membro dell'Ue, o se ha sede in un altro Stato, sia soggetto a norme di garanzia e protezione considerate equivalenti alle leggi Comunitarie dalla CSSF ;

(8) Strumenti finanziari derivati, e, in particolar modo, opzioni, futures, inclusi strumenti regolati per contante equivalenti, negoziati su un Mercato Regolamentato o altro mercato di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3) e/o strumenti finanziari derivati trattati fuori Borsa ("derivati OTC"), a condizione che :

(i) - gli attivi sottostanti siano strumenti coperti dagli attivi di cui ai punti da (1) a (8), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o

divise, in cui la Società può investire conformemente ai propri obiettivi di investimento:

- le controparti dei derivati OTC siano istituiti assoggettati a controllo prudenziale appartengano alle categorie autorizzate dalla CSSF, e

- i derivati OTC possano essere oggetto di valutazioni attendibili e verificabili su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o le relative posizioni chiuse attraverso un'operazione di segno opposto in qualsiasi momento, al loro valore equo e su iniziativa della Società;

(ii) Queste operazioni non dovranno in nessun caso divergere dagli obiettivi di investimento della Società.

(9) Strumenti di money market diversi da quelli trattati su un Mercato Regolamentato di cui ai punti da (1) a (4), nella misura in cui l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia esso stesso regolamentato allo scopo di proteggere gli investitori e il risparmio, e a condizione che tali strumenti siano :

- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell'Ue, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro dell'Ue o, nel caso di uno Stato Federale, da uno dei membri della federazione, o da un ente sovranazionale cui aderiscono uno o più Stati Membri o

- emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati sui Mercati Regolamentati di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3) o

- emessi o garantiti da un istituto assoggettato al controllo prudenziale conformemente ai criteri definiti dalla legge comunitaria o da un istituto assoggettato a norme considerate dalla CSSF allo stesso livello di rigore della legge Comunitaria o

- emessi da altri enti appartenenti alle categorie riconosciute dalla CSSF a condizione che gli investimenti in tali strumenti garantiscano una protezione dell'investitore equivalente a quella stabilita nel primo, secondo o terzo punto e che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve siano pari ad almeno dieci milioni di euro (10.000.000 euro) e che rediga e pubblichi il proprio bilancio annuale conformemente alla direttiva 78/660/CEE, sia un ente finanziario affiliato ad un Gruppo che include una o più Società quotate, o sia un ente che si occupa del finanziamento dei

veicoli di cartolarizzazione dei crediti che beneficiano di una linea di credito bancaria.

La Società è autorizzata (i) ad impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari trasferibili, strumenti di money market e a tutti gli altri attivi ammessi, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati allo scopo di ottenere un'efficiente gestione del portafoglio e (ii) ad impiegare tecniche e strumenti di copertura contro i rischi di cambio nel contesto della gestione delle proprie attività e passività.

Art. 20. Ordinaria Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà delegare i propri poteri relativi all'ordinaria amministrazione dell'attività della Società (incluso il potere di firma) e ad agire in rappresentanza della Società ad un Direttore Generale, ad un Segretario Generale e/o ad una o più persone fisiche o persone giuridiche che non devono essere necessariamente consiglieri della Società. Tali persone avranno i poteri conferiti loro dal Consiglio di Amministrazione. Essi potranno inoltre, se il Consiglio di Amministrazione lo autorizza, sub-delegare i propri poteri. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche conferire mandati speciali mediante procura privata o autentica.

Art. 21. Rappresentanza – atti e azioni giudiziarie – responsabilità della Società

La Società è rappresentata negli atti processuali, inclusi quelli in cui sono coinvolti un suo dipendente o un legale rappresentante, e in tribunale:

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o
- congiuntamente da due consiglieri; o
- dal(i) rappresentante(i) addetto(i) all'ordinaria amministrazione e/o dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale che agiscono congiuntamente o separatamente, entro il limite dei loro poteri come determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la Società è legalmente tenuta a rispettare gli impegni assunti dai suoi rappresentanti specialmente autorizzati e agenti entro i limiti dei relativi mandati.

Le azioni legali, sia in qualità di attore che di convenuto, saranno seguite a nome della Società da un membro del Consiglio di

Amministrazione o da un rappresentante nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La Società è vincolata dagli atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione, dai consiglieri che hanno il diritto di rappresentare la Società o dal(i) soggetto(i) cui è delegata l'ordinaria amministrazione.

Art. 22. Conflitti d'interesse

Nessun contratto o altra transazione tra la Società e altre società o imprese potrà essere pregiudicato o invalidato a causa del fatto che uno o più consiglieri o manager della Società abbiano interessi in tali altre imprese o società o siano consiglieri, partner, manager o dipendenti delle medesime. I consiglieri e i manager della Società che ricoprono la carica di consigliere, manager o sono dipendenti di società o imprese con cui la Società stipula contratti o intrattiene altrimenti rapporti d'affari, potranno esprimere valutazioni, votare delibere e assumere decisioni relative a tali contratti o rapporti. Qualora tuttavia, un consigliere o manager della Società abbia un interesse personale in una transazione della Società, egli dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione e non potrà esprimere valutazioni o votare delibere relative a tale transazione. Tale transazione, nonché l'interesse personale di tale consigliere o manager dovrà essere portato a conoscenza della successiva Assemblea Generale degli Azionisti.

Art. 23. Rimborsi

Eccetto in caso di grave negligenza o malafede, coloro che hanno ricoperto o ricoprono la carica di consigliere o manager hanno diritto al rimborso totale delle spese ragionevolmente sostenute in relazione alle cause o ai procedimenti legali in cui lo stesso è parte in virtù della sua carica di consigliere o manager della Società.

Art. 24. Revisore contabile

Conformemente alla legge, i libri contabili e la preparazione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge lussemburghese saranno verificati da un revisore contabile indipendente ("Réviseur d'Entreprises agréé"), nominato dall'Assemblea Generale per un periodo dalla stessa stabilito e che sarà remunerato dalla Società.

Art. 25. Custodia degli attivi della Società

Conformemente a quanto previsto dalla legge, la Società provvederà a stipulare un accordo di custodia con un istituto bancario o una cassa di risparmio ai sensi della legge del 5 Aprile 1993 e successive modifiche in materia di controllo del settore finanziario (la “Banca Depositaria”).

La Banca Depositaria svolgerà le funzioni e assumerà le responsabilità previsti dalla legge.

Se la Banca Depositaria non intende più svolgere tale funzione, il Consiglio di Amministrazione dovrà compiere ogni ragionevole sforzo allo scopo di trovare un'altra banca depositaria entro due mesi dall'effettiva cessazione dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di risolvere il contratto di custodia, ma non potrà rimuovere la Banca Depositaria fino a quando non sarà stato individuato un successore della stessa.

Art. 26. Consulenti per gli investimenti e gestori

La Società potrà concludere sotto il proprio controllo e la propria responsabilità uno o più contratti di gestione o consulenza con una società lussemburghese o straniera con il quale o con i quali tale società o una qualsiasi società precedentemente autorizzata fornirà alla Società servizi di consulenza e gestione sulla politica di investimento della Società conformemente al precedente Articolo 19 del presente Statuto.

Art. 27. Esercizio – bilancio annuale e infrannuale

L'esercizio si aprirà il 1° ottobre di ogni anno e si chiuderà l'ultimo giorno di settembre dell'anno seguente. Il bilancio consolidato della Società sarà espresso in EUR.

Qualora la Società abbia costituito vari comparti, come previsto dall'Articolo 5 del presente Statuto, e qualora i conti all'interno di tali comparti siano denominati in divise diverse, gli stessi dovranno essere convertiti in EURO e sommati per determinare il bilancio consolidato della Società.

Art. 28. Destinazione del risultato annuale

Su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti previsti dalla legge, l'assemblea generale degli azionisti della(e) classe(i) di azioni emessa(e) da ogni comparto delibererà la destinazione dei risultati conseguiti da tali comparti e potrà di volta in volta dichiarare o autorizzare il Consiglio di Amministrazione a dichiarare la distribuzione di dividendi.

Per ogni classe o classi di azioni che danno diritto alla distribuzione di dividendi, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di versare acconti di dividendi, conformemente a quanto previsto per legge.

I dividendi corrisposti ai titolari di azioni nominative verranno inviati ai loro rispettivi indirizzi iscritti nel registro degli azionisti. I dividendi corrisposti ai titolari di azioni al portatore saranno versati dietro presentazione della relativa cedola all'agente o agli agenti designati a tale scopo dalla Società.

I dividendi potranno essere pagati nella divisa, nel luogo e nel giorno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di pagare i dividendi distribuendo nuove azioni in luogo dei contanti, nei termini e alle condizioni fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

I dividendi dichiarati non ritirati dal rispettivo beneficiario entro cinque anni dalla messa in pagamento decadranno e torneranno al comparto della relativa(e) classe(i) di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione dispone di tutti i poteri e potrà adottare ogni misura necessaria per l'applicazione di tale disposizione.

I dividendi dichiarati dalla Società non matureranno interessi durante il periodo in cui verranno mantenuti a disposizione del beneficiario.

Il dividendo sarà versato solo se le norme valutarie ne permetteranno il versamento nel paese di residenza del beneficiario.

Art. 29. Scioglimento

La Società potrà in ogni momento essere sciolta su decisione dell'assemblea generale deliberante con i requisiti di quorum e di maggioranza previsti dall'Articolo 30 del presente Statuto.

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà affidata ad uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche rappresentate da persone fisiche, nominate dall'assemblea generale degli azionisti che determinerà i loro poteri e stabilirà i loro emolumenti.

Qualora il capitale della Società scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo legale, i consiglieri dovranno proporre lo scioglimento della Società all'assemblea generale per cui non è prescritto alcun quorum e che decide a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate. Se il capitale scende al di sotto di un quarto del capitale minimo legale, non

sarà necessario un quorum per l'eventuale scioglimento della Società che potrà essere deliberato dagli azionisti che detengono un quarto delle azioni presenti all'assemblea.

L'assemblea dovrà essere convocata in modo tale da consentirne lo svolgimento entro quaranta giorni dall'accertamento della riduzione del patrimonio netto rispettivamente sotto i due terzi o un quarto del capitale minimo.

I proventi netti della liquidazione saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti di ogni comparto proporzionalmente ai diritti attribuibili alla relativa classe di azioni.

Art. 30. Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'assemblea generale degli azionisti conformemente ai requisiti di quorum e maggioranza previsti dalla legge lussemburghese e dal presente Statuto.

Art. 31. Legge applicabile

Tutte le questioni non contemplate dal presente Statuto, sono disciplinate dalla Legge del 10 agosto 1915, e successive modifiche, sulle società commerciali e dalla Legge.”.

Lussemburgo, 25 Febbraio 2011